



fi  compass

Compiere progressi grazie agli strumenti finanziari dell'UE in regime di gestione concorrente



Modello di strumento finanziario con una componente di sovvenzione a sostegno dell'efficienza energetica

un modello fi-compass

Maggio 2022



CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ

Il presente documento è stato prodotto con l'assistenza finanziaria dell'Unione europea. Le opinioni espresse nel presente documento non possono in alcun modo essere considerate riflettere l'opinione ufficiale dell'Unione europea o della Banca europea per gli investimenti. Le opinioni, le interpretazioni o le conclusioni contenute nel presente documento impegnano soltanto gli autori. La Banca europea per gli investimenti, la Commissione europea o le autorità di gestione dei programmi dell'UE in regime di gestione concorrente non rilasciano alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, e non si assumono alcuna responsabilità in merito all'accuratezza o alla completezza delle informazioni contenute nel presente documento; tali responsabilità sono espressamente escluse. Il presente documento è fornito a titolo puramente informativo. I dati finanziari riportati nel presente documento non sono stati sottoposti a revisione, i piani aziendali esaminati per gli studi di casi selezionati non sono stati verificati e il modello finanziario utilizzato per le simulazioni non è stato sottoposto a revisione. Gli studi di casi e le simulazioni finanziarie hanno finalità meramente teoriche ed esplicative.



Indice

Abbreviazioni	4
Prefazione	5
1. Introduzione	7
2. Un modello di strumento finanziario con una componente di sovvenzione a sostegno dell'efficienza energetica (EEFI)	9
3. Ulteriori informazioni	28



Abbreviazioni

Abbreviazione	Denominazione estesa
CPR	Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021 (regolamento sulle disposizioni comuni) ¹
FC	Fondo di coesione
CHP	Cogenerazione di calore ed energia elettrica
CE	Commissione europea
EEFI	Strumento finanziario per l'efficienza energetica
(Gruppo) BEI	(Gruppo) Banca europea per gli investimenti
EPBD	Direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (direttiva 2010/31/UE)
APE	Attestato di prestazione energetica
FESR	Fondo europeo di sviluppo regionale
ESCO	Società di servizi energetici
FSE+	Fondo sociale europeo Plus
UE	Unione europea
SF	Strumento finanziario
RGEC	Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) ² .
ESL	Equivalente sovvenzione lordo
HF	Fondo di partecipazione
AG	Autorità di gestione
MCF	Costi e commissioni di gestione
nZEB	Edifici a energia quasi zero ³
PO	Obiettivo strategico e obiettivo specifico del Fondo per una transizione giusta (JTF), come definito all'articolo 5, paragrafo 1, CPR
FV	Fotovoltaico
PMI	Piccole e medie imprese

1 GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

2 GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1.

3 Come da definizione di cui alla raccomandazione (UE) 2016/1318 della Commissione del 29 luglio 2016. GU L 208 del 2.8.2016, pag. 46.

Prefazione



Marc Lemaître
Direttore generale, DG
Politica regionale e
urbana, Commissione
europea

La pubblicazione di questo modello di strumento finanziario con una componente di sovvenzione a sostegno dell'efficienza energetica (EEFI) giunge in un momento estremamente adatto. La nuova realtà geopolitica ci impone di accelerare drasticamente la transizione verso l'energia pulita e di migliorare la prestazione energetica dei nostri edifici. Le ristrutturazioni ai fini dell'efficienza energetica sono fondamentali per il conseguimento dell'obiettivo dell'iniziativa REPowerEU di eliminare gradualmente la nostra dipendenza dai combustibili fossili importati.

Attualmente, sebbene gli edifici siano responsabili di circa il 40 % del consumo energetico totale dell'UE, la maggior parte del parco immobiliare europeo non è efficiente dal punto di vista energetico e i tassi di ristrutturazione sono bassi. In futuro, se vorremo ottenere una realtà più verde e sostenibile, dovremo spingere verso ristrutturazioni più profonde e una maggiore attenzione alle prestazioni energetiche degli edifici.

L'EEFI è flessibile e offre alle autorità di gestione dei programmi della politica di coesione modelli potenziali, che possono essere adattati alle loro esigenze specifiche. Trattandosi di uno strumento finanziario, l'EEFI facilita un uso più efficiente delle risorse pubbliche, conseguendo maggior risultati con meno sforzi e promuovendo gli investimenti privati. La componente di sovvenzione contribuirà a migliorare la preparazione dei progetti e a incoraggiare ristrutturazioni più profonde, migliorando allo stesso tempo l'accessibilità economica per le famiglie a basso reddito colpite dalla povertà energetica. La sua flessibilità, efficienza e ampia applicabilità consente all'EEFI di contribuire in modo efficace agli obiettivi tanto della politica di coesione quanto di REPowerEU in tutti gli Stati membri.

Pur concentrandosi principalmente sull'efficienza energetica, l'EEFI incoraggia altresì il ricorso a fonti di energia rinnovabili ogniqualvolta sia possibile, in modo analogo alle misure di adattamento al clima, che sono incentivate in tutto il modello. Trattandosi di un modello vicino al mercato, sviluppato dalla DG Politica regionale e urbana della Commissione europea e dalla Banca europea per gli investimenti, l'EEFI offre l'interessante combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari nel settore dell'efficienza energetica, da tempo richiesta dagli operatori del settore.



La Banca europea per gli investimenti, in qualità di Banca per il clima dell'UE, è impegnata a fornire maggiori finanziamenti a sostegno di investimenti finalizzati all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile. A ciò si associa il nostro ruolo nella gestione di strumenti finanziari, in diversi Stati membri e in diverse regioni, nonché il nostro sostegno consultivo attraverso mandati con la Commissione europea, tra cui fi-compass, JASPERS e il polo di consulenza InvestEU. Analogamente, anche il Fondo europeo per gli investimenti (parte del gruppo BEI) è già attivo nel fornire agli intermediari finanziari garanzie e altre soluzioni di condivisione del rischio a sostegno di investimenti finalizzati all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile attuati dalle piccole e medie imprese.

Il fabbisogno di investimenti in questi settori è immenso e richiede un'assegnazione efficiente dei finanziamenti pubblici messi a disposizione a tale fine, non soltanto nell'ambito della politica di coesione ma anche attraverso il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Tuttavia anche questi grandi volumi di finanziamento non saranno sufficienti e dovrebbero quindi essere utilizzati in modo efficace per mobilitare anche risorse finanziarie e competenze private, laddove possibile. Il modello di strumento finanziario proposto in questa sede è stato concepito per canalizzare la gestione concorrente e altri fondi pubblici, unitamente a finanziamenti della BEI, di altri strumenti finanziari, di banche nazionali di promozione e di intermediari finanziari. Incoraggiamo gli Stati membri a interagire con noi durante lo sviluppo delle loro strategie di investimento a questo proposito, assicurando la complementarità dei finanziamenti e facendo l'uso più efficiente di tali risorse pubbliche.

Ci auguriamo che il modello di strumento proposto e avviato oggi possa beneficiare dell'impegno politico dei governi degli Stati membri nonché del sostegno della rete europea di istituti finanziari e agenzie per l'energia, comprese le banche e gli istituti nazionali di promozione. I beneficiari finali devono essere convinti dei benefici di tali investimenti e devono disporre di un meccanismo efficiente volto a fornire un sostegno tanto finanziario quanto tecnico per realizzarli. Riteniamo che il modello di strumento proposto consegua tale obiettivo in modo integrato, combinando questi elementi di sostegno e includendo una componente di finanziamento mediante sovvenzioni, al fine di incentivare e fornire finanziamenti accessibili ai beneficiari finali, sostenendo le persone più vulnerabili e maggiormente colpite dal drammatico recente aumento dei prezzi dell'energia.

Il gruppo BEI e la DG Politica regionale e urbana della Commissione europea sono pronti, congiuntamente, a sostenere le autorità di gestione degli Stati membri, le banche nazionali di promozione e gli intermediari finanziari nello sviluppo dei prodotti finanziari necessari, combinati con sovvenzioni e sostegno in termini di consulenze, dedicati all'efficienza energetica e alle energie rinnovabili su più piccola scala. Mai momento fu più opportuno per accelerare i nostri sforzi in tale senso.



Jean-Christophe Laloux
Capo della Direzione delle operazioni di finanziamento UE e di consulenza, Banca europea per gli investimenti



1. Introduzione

Il presente documento intende descrivere i modelli che le autorità di gestione (AG) possono utilizzare per sostenere progetti per l'efficienza energetica che combinano sovvenzioni e prestiti in un'unica operazione di strumento finanziario (SF). I modelli di strumenti finanziari intendono fornire un approfondimento non esaustivo in merito alle possibilità di utilizzo da parte delle autorità di gestione delle nuove flessibilità previste dall'articolo 58 del regolamento sulle disposizioni comuni (CPR). Questo documento non costituisce un orientamento formale e l'utilizzo dei modelli rimane pienamente soggetto alla responsabilità delle autorità di gestione che devono garantire la corretta applicazione del CPR nelle loro circostanze specifiche.

Gli investimenti a favore dell'efficienza energetica possono essere strutturati in modo tale che il costo dei lavori sia coperto almeno in parte dai risparmi sulle spese energetiche. In pratica, le sovvenzioni sono spesso necessarie per finanziare parti di progetti energetici, in particolare quelli che presentano tassi interni di rendimento bassi o negativi, o se necessari per motivi sociali o ai fini di ristrutturazioni profonde⁴. Pertanto, nel settore dell'efficienza energetica, le sovvenzioni possono essere combinate con strumenti finanziari al fine di:

- migliorare la qualità dei progetti attraverso il sostegno tecnico nella fase di preparazione così come durante il ciclo di investimento;
- conseguire obiettivi ambiziosi di risparmio energetico in tempi accettabili, incentivando i destinatari finali a impegnarsi in progetti di ristrutturazione più profonda e con un maggiore impatto sui risparmi energetici rispetto a quelli che altrimenti realizzerebbero senza tale componente di sovvenzione;
- ridurre il costo e l'onere del finanziamento degli strumenti finanziari;
- diminuire il livello di rischio percepito di specifici sottosegmenti di mercato, quali le associazioni di proprietari di case, le persone a basso reddito o i progetti per l'efficienza energetica che coinvolgono piccole e medie imprese (PMI) e/o società di servizi energetici (ESCO)⁵;
- contrastare la povertà energetica, sostenendo le famiglie a basso reddito.

Le autorità di gestione possono utilizzare gli strumenti finanziari per rispondere alle esigenze specifiche del mercato nel loro Stato membro, senza escludere altre fonti di finanziamento. Nel presente modello sono evidenziate diverse soluzioni pratiche, ad esempio per quanto concerne la gestione delle diverse forme di sostegno da parte di un intermediario finanziario e/o di un gestore di fondi di partecipazione; i meccanismi da utilizzare in relazione all'erogazione delle sovvenzioni, come gli abbuoni di capitale; e le modalità di rendicontazione e monitoraggio. Ulteriori informazioni sull'uso delle sovvenzioni in combinazione con strumenti finanziari sono disponibili nella scheda informativa di fi-compass "Combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni nel contesto dei fondi in regime di gestione concorrente nel periodo di programmazione 2021-2027"⁶ (solo in EN), pubblicata nel maggio del 2021.

4 Per "ristrutturazione profonda" si intende una ristrutturazione che trasforma un edificio o un'unità immobiliare:
- prima del 1° gennaio 2030 in un edificio a energia quasi zero, in conformità alla direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (2010/31/UE), ossia "un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I [della medesima direttiva]. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze";
- a partire dal 1° gennaio 2030 in un edificio a emissioni zero, cfr. proposta della Commissione di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (COM(2021) 802 final).

5 Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE) e contratti di rendimento energetico | fi-compass: <https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/european-structural-and-investment-funds-esif-and-energy-performance>.

6 <https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/combination-financial-instruments-and-grants-under-shared-management-funds>.




Gli strumenti finanziari rappresentano un modo economicamente efficiente per realizzare investimenti a favore dell'efficienza energetica⁷. Inoltre, l'introduzione di soglie minime di risparmio per giustificare o stabilire l'importo della sovvenzione potrebbe essere utilizzata per garantire un uso ancora più efficace delle risorse pubbliche. Tale parametro potrebbe essere fissato al livello corrispondente alle specifiche condizioni regionali e nazionali, in modo da non scoraggiare una ristrutturazione più profonda e da tenere conto del conseguimento di altri obiettivi sociali ed economici, in particolare della lotta alla povertà energetica e dell'inclusione di elementi di adattamento ai cambiamenti climatici nella ristrutturazione completa.

Questo modello di strumento finanziario fornisce un esempio di come i requisiti di programmazione, progettazione e attuazione possano essere applicati per offrire strumenti finanziari orientati al mercato a sostegno di progetti per l'efficienza energetica, quali gli strumenti finanziari in Lituania presentati in un recente studio di caso *fi-compass*⁸. Il modello illustra il tipo di approccio che le autorità di gestione potrebbero voler adottare quando sviluppano e attuano le loro proposte nel contesto dei programmi per il periodo 2021-2027.

7 Corte dei conti europea, Relazione speciale - Efficienza energetica degli edifici (2020): https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR20_11/SR_Energy_efficiency_in_buildings_IT.pdf.

8 Strumenti finanziari per l'efficienza energetica residenziale in Lituania: <https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/residential-energy-efficiency-financial-instruments-lithuania>.

2. Un modello di strumento finanziario con una componente di sovvenzione a sostegno dell'efficienza energetica (EEFI)



Struttura dello strumento finanziario

Lo strumento finanziario per l'efficienza energetica (EEFI) assume la forma di uno strumento finanziario combinato di prestiti e sovvenzioni che deve essere gestito da un intermediario finanziario per conto di un'autorità di gestione, che agisce direttamente o attraverso un fondo di partecipazione.

L'EEFI sarà reso disponibile nel quadro di un programma cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione (FC) ("programma"), nel contesto della priorità nell'ambito dell'obiettivo strategico 2: *un'Europa resiliente, più verde e a basse emissioni di carbonio ma in transizione verso un'economia a zero emissioni nette di carbonio*.

L'ambito di applicazione dello strumento finanziario combinato dovrebbe essere definito in conformità con l'ambito di applicazione della priorità nel contesto della quale viene attuato, così come con la valutazione ex ante effettuata ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 3, CPR. Tale valutazione ex ante riguarderà la natura e l'importo del sostegno sotto forma di sovvenzioni in conformità con l'articolo 58, paragrafo 5, CPR.

Obiettivi dello strumento finanziario e ruolo dell'intermediario finanziario

Lo strumento finanziario combinato mira a:

- utilizzare le risorse del programma per mobilitare ulteriori investimenti e fornire prestiti a basso costo per finanziare la ristrutturazione di edifici idonei al fine di migliorarne la prestazione energetica; e
- utilizzare sovvenzioni in combinazione con il prestito per finanziare il sostegno tecnico ai proprietari degli edifici, e/o fornire un contributo in conto interessi per ridurre il costo del prestito, e/o sostenere un abbuono di capitale che rimborsi parte del prestito al conseguimento di determinati risultati di efficienza



energetica, e/o al fine di estendere il finanziamento a persone a basso reddito.

⁹ A seconda dell'esito della valutazione ex ante, il prodotto finanziario può assumere anche la forma di una garanzia.



	<p>L'intermediario finanziario sarà competente per l'attuazione tanto del prestito quanto della componente della sovvenzione dell'EEFI. Il suo ruolo comprenderà la commercializzazione dei prodotti, l'identificazione dei destinatari finali, la valutazione delle domande di sostegno e l'erogazione dei prodotti di sovvenzione e prestito in linea con le norme in materia di aiuti di Stato.</p>
Scadenza per l'utilizzo della dotazione del programma	<p>I prestiti, le sovvenzioni di sostegno tecnico, le sovvenzioni in conto capitale e i contributi in conto interessi dell'EEFI che devono essere coperti dalla dotazione nel contesto del programma 2021-2027 dovrebbero essere erogati ai destinatari finali entro il 31.12.2029. L'abbuono di capitale relativo all'importo erogato entro tale data può essere concesso anche dopo tale data.</p> <p>L'EEFI può essere utilizzato anche per fornire sostegno da coprire con le dotazioni di programmi del successivo periodo di programmazione dopo il 31.12.2029. In linea con l'articolo 68, paragrafo 2, CPR, quando uno strumento finanziario è attuato oltre la fine del periodo 2021-2027, il sostegno può essere fornito ai destinatari finali, o a loro beneficio, inclusi costi e commissioni di gestione, sulla base degli accordi conclusi nel periodo di programmazione 2021-2027, purché tale sostegno rispetti le regole di ammissibilità del periodo di programmazione successivo.</p>
Selezione	<p>L'autorità di gestione può aggiudicare direttamente un contratto per l'attuazione di uno strumento finanziario agli organismi di cui all'articolo 59, paragrafo 3, CPR.</p> <p>Quando l'organismo selezionato dall'autorità di gestione attua un fondo di partecipazione, tale organismo dovrebbe selezionare ulteriormente altri organismi ai fini dell'attuazione di uno o più strumenti finanziari specifici.</p> <p>Il contratto con l'organismo o gli organismi che attuano lo strumento finanziario può prevedere la possibilità di coprire la durata oltre il programma per il periodo 2021-2027, nel caso in cui la decisione di avvalersi dell'articolo 68, paragrafo 2, CPR e di continuare l'attuazione nel programma successivo venga presa in un secondo momento.</p>



Cofinanziamento nazionale

Il cofinanziamento può essere fornito attraverso finanziamenti nazionali a livello di programma, finanziamenti forniti dall'intermediario finanziario e da altri investitori oppure finanziamenti versati da terzi a livello di progetto.

Nel caso di un fondo di partecipazione, l'autorità di gestione affiderà a detto fondo il compito di fornire il contributo del programma dell'UE (FESR o FC o pubblico nazionale) all'intermediario finanziario o agli intermediari finanziari. Il fondo di partecipazione può altresì contribuire con risorse proprie allo strumento finanziario.

Se il cofinanziamento nazionale è fornito a livello di investimenti a favore dei destinatari finali, l'organismo che attua lo strumento finanziario dovrebbe conservare le prove documentali che dimostrano l'ammissibilità delle spese sottostanti.

Le regole speciali di ammissibilità in materia di strumenti finanziari sono definite all'articolo 68 CPR. Il cofinanziamento nazionale fa riferimento al finanziamento esterno fornito per lo stesso investimento, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 8, CPR, ed esclude le risorse proprie del promotore del progetto. Il cofinanziamento può essere privato o pubblico. Non deve beneficiare del sostegno di altre operazioni finanziate nel contesto del CPR o di altri strumenti dell'Unione.



Progetto per l'efficienza energetica

Un progetto di efficienza energetica ammissibile al sostegno dovrebbe comprendere una serie di lavori di ristrutturazione su uno o più edifici esistenti per migliorarne la prestazione energetica. L'investimento dovrebbe riguardare il miglioramento della prestazione energetica di uno dei seguenti edifici:

- i. edifici residenziali;
- ii. edifici destinati all'offerta di servizi educativi e sociali;
- iii. edifici adibiti ad attività connesse alla pubblica amministrazione;
- iv. edifici di cui ai punti i), ii) o iii), nei quali le attività diverse da quelle di cui ai punti i), ii) o iii) occupano al massimo il 50 % della superficie interna;
- v. edifici commerciali.

Tali lavori possono comprendere (in base a criteri ed esclusioni eventualmente più stringenti inclusi nel programma o in documenti correlati al programma, quali la strategia di investimento per l'EEFI) le misure illustrate di seguito che, congiuntamente, determinano una riduzione della domanda di energia primaria pari ad almeno il 20 %¹⁰ rispetto alla situazione antecedente l'investimento a sostegno della ristrutturazione.

Misure standardizzate

A. Investimenti relativi all'involucro di un edificio

- i. Isolamento:
investimenti in materiali isolanti (tra cui barriere contro il vapore acqueo, membrane di protezione dagli agenti atmosferici, misure per assicurare l'ermeticità all'aria, misure per ridurre gli effetti di ponti termici e ponteggi) e prodotti per l'applicazione dell'isolamento all'involucro dell'edificio (fissaggi meccanici, adesivi, ecc.) e relativi costi di installazione;
- ii. finestre e porte:
vetri e/o miglioramenti dei vetri, telaio, guarnizioni e sigillanti e relativi costi di installazione;
- iii. altre misure relative all'involucro di un edificio che incidono sulle prestazioni termiche:
questo investimento può comprendere, tra l'altro, dispositivi di schermatura esterna, sistemi di controllo solare e sistemi passivi nonché i relativi costi di installazione.

B. Investimenti relativi al sistema edilizio

Tali investimenti consistono in una delle seguenti misure individuali, a condizione che sia rispettata la conformità ai requisiti minimi fissati per i singoli componenti e sistemi nelle misure nazionali applicabili che attuano la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia (rifusione)) e, se del caso, che siano classificate nelle due classi di efficienza energetica più elevate, conformemente al regolamento (UE) 2017/1369 e agli atti delegati adottati a norma di detto regolamento (etichettatura energetica per i prodotti connessi all'energia):

- i. riscaldamento di ambienti: investimenti relativi alla generazione di calore (ad esempio sostituzione della caldaia, pompa di calore, controlli della generazione di calore), allo stoccaggio (ad esempio serbatoio di stoccaggio), alla distribuzione (ad esempio circolatore, valvole di circuito, controlli della distribuzione) e alla dispersione (ad esempio radiatori, riscaldamento a soffitto/pavimento, ventilconvettori, controlli). L'installazione di caldaie per la produzione di calore alimentate da combustibili fossili (ad esempio carbone, olio combustibile, gas) non è ammissibile, fatta eccezione per le caldaie a gas a condensazione, che sono almeno di classe A o presentano un'efficienza stagionale del 90 % o superiore;
- ii. acqua calda per uso domestico: investimenti relativi alla produzione di acqua calda (ad esempio sistemi termici solari, caldaie (cfr. limitazione di cui sopra per le caldaie), controlli di calore), allo stoccaggio (ad esempio serbatoio di stoccaggio), alla distribuzione (ad esempio circolatore, valvole di circuito/valvole di miscelazione, controlli della distribuzione, isolamento del sistema e delle tubature) e all'erogazione (ad esempio valvole per rubinetti, soffioni per doccia);

¹⁰ Nel contesto del progetto di RGE è richiesto almeno un 20 %. Potrebbe essere proposta una percentuale più elevata, ad esempio qualora il programma preveda un obiettivo più ambizioso. Nel modello proposto dalla modulazione dell'importo della sovvenzione [cfr. ulteriore sezione], soltanto un risparmio del 30 % o superiore attiva l'abbuono di capitale, una circostanza questa in linea con la soglia minima.



- iii. sistemi di ventilazione: investimenti relativi alle apparecchiature di recupero del calore (ad esempio, scambiatore di calore, preriscaldatore, unità di recupero del calore, controlli della generazione di calore), alla distribuzione (ad esempio, ventilatori, circolatori, valvole, filtri, controlli della distribuzione) e alla dispersione (ad esempio, condotte, uscite, controlli);
- iv. raffrescamento: investimenti relativi alla produzione di raffrescamento (ad esempio generatori di aria condizionata, pompe di calore e freddo, compressori, controlli di generazione), alla distribuzione (ad esempio circolatori, valvole di circuito, controlli della distribuzione) e alla dispersione (ad esempio soffitto/pavimento/travi; ventilconvettori, controlli). Anche le misure passive di raffrescamento (ad esempio isolamento dei tetti, ombreggiatura esterna) dovrebbero essere ammissibili come misure legate all'involucro di un edificio;
- v. illuminazione: investimenti relativi a sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione efficienti;
- vi. controllo e automazione degli edifici: investimenti relativi ai sistemi di gestione degli edifici che introducono funzioni di supervisione, intelligenza tecnica, controlli (ad esempio, controllo centralizzato della generazione e della distribuzione, emettitori, circolatori) e sistemi di comunicazione necessari (ad esempio, cavi, trasmettitori);
- vii. collegamento alle forniture di energia: investimenti relativi alla connessione alla rete dell'energia o alle strutture di stoccaggio (ad esempio teleriscaldamento, impianto fotovoltaico) e alle relative installazioni necessarie;
- viii. produzione decentrata di energia da fonti rinnovabili: investimenti relativi ai sistemi di approvvigionamento basati su energia da fonti rinnovabili installati all'interno dell'edificio o sopra lo stesso;
- ix. installazione di stazioni di ricarica per veicoli elettrici all'interno o negli spazi di pertinenza degli edifici;
- x. investimenti relativi all'energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti fotovoltaici), non collegati ad edifici;
- xi. altri costi direttamente collegati agli investimenti in efficienza energetica.

L'elenco di cui sopra indica ciò che potrebbe essere ammissibile nel contesto degli investimenti a favore dell'efficienza energetica per il sostegno tramite lo strumento finanziario, ma sono possibili scostamenti rispetto allo stesso, laddove opportuno, ai fini del conseguimento degli obiettivi del programma.

Inoltre la definizione di investimenti a favore dell'efficienza energetica potrebbe prendere in considerazione i criteri di vaglio tecnico pertinenti, definiti nel contesto delle attività pertinenti di cui all'allegato I dell'atto delegato sul clima della tassonomia dell'UE11. Tra questi figurano i criteri di vaglio tecnico ai sensi delle:

- attività di cui ai punti da 7.1 a 7.3 relative alla costruzione di nuovi edifici e alla ristrutturazione di edifici esistenti, nonché all'installazione, alla manutenzione e alla riparazione di dispositivi per l'efficienza energetica;
- attività di cui ai punti da 7.4 a 7.6 che riguardano misure individuali di ristrutturazione che contribuiscono a migliorare la prestazione energetica degli edifici.

Misure non standardizzate

- i. Un impianto di micro-cogenerazione di calore ed energia elettrica ad alta efficienza (impianto di cogenerazione < 50 kW_{el} di capacità) dovrebbe essere ammissibile se di classe A o superiore o, qualora non sia disponibile un'etichetta, l'impianto dovrebbe raggiungere un'efficienza globale annua pari al 90 %;
- ii. altri investimenti individuati mediante un audit energetico in linea con le norme europee EN 16247 (o equivalenti) e/o mediante un attestato di prestazione energetica in linea con la direttiva 2010/31/UE (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia), a condizione che siano conformi ai requisiti minimi di prestazione energetica del paese applicabile per gli edifici ristrutturati;
- iii. altre spese individuate in modo chiaro che riguardano l'adattamento ai cambiamenti climatici, quali tetti verdi, impermeabilizzazione a secco¹², che non rientrano in altre categorie.

11 Regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione, del 4 giugno 2021, disponibile all'indirizzo: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R2139&from=IT>.

12 Per esempi di possibili misure di adattamento, cfr. Biblioteca delle opzioni di adattamento RESIN, App per il clima - Opzioni di adattamento, o il capitolo 3 della relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) "Adattamento urbano in Europa" (solo in EN).



	<p>Nel caso di progetti che consistono in investimenti che rientrano nell'ambito di applicazione dell'efficienza energetica e di misure non legate all'efficienza energetica, non meno del 70 %¹³ della spesa dovrebbe comprendere misure di efficienza energetica quali quelle di cui sopra, riconoscendo la necessità di includere nell'ambito di applicazione del progetto misure generali volte a garantire che i lavori completino la modernizzazione dell'immobile. Ad esempio gli investimenti a sostegno di misure antisismiche, della ritenzione dell'acqua piovana o della connessione a banda larga potrebbero rientrare nella soglia che consente di sostenere gli investimenti tramite l'EEFI senza che sia necessaria una giustificazione in ragione della loro natura legata all'efficienza energetica.</p> <p>Possono essere resi disponibili strumenti online per sostenere gli intermediari finanziari e i destinatari finali nella verifica dell'ammissibilità degli investimenti e nella valutazione dei risparmi energetici attesi e di altri indicatori di output¹⁴.</p>
Politica di prestito	<p><i>Erogazione da parte dell'autorità di gestione o del fondo di partecipazione all'intermediario finanziario</i></p> <p>Nell'ambito dell'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione o il fondo di partecipazione e l'intermediario finanziario, i contributi pubblici del programma sono impegnati a favore dell'intermediario finanziario per la creazione dell'EEFI. Il contributo del programma fa riferimento tanto alla componente di prestito quanto a quella di sovvenzione dello strumento finanziario combinato.</p> <p><i>Costituzione di un portafoglio di nuovi prestiti</i></p> <p>L'intermediario finanziario dovrebbe essere tenuto a costituire, entro un periodo di tempo limitato e prestabilito, un portafoglio di nuovi prestiti ammissibili a fianco delle sue attività di credito in corso, finanziato (in parte) con i fondi erogati nel quadro del programma in linea con le condizioni concordate nell'accordo di finanziamento.</p> <p>I prestiti ammissibili per i destinatari finali (in base a criteri predefiniti di ammissibilità a livello di ciascun prestito e di portafoglio) dovrebbero essere automaticamente inclusi nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione con cadenza almeno trimestrale.</p> <p>L'intermediario finanziario dovrebbe attuare una politica di prestito coerente, che consenta una sana gestione del portafoglio creditizio e sia conforme alle norme di settore applicabili, rimanendo allo stesso tempo allineato agli interessi finanziari e agli obiettivi politici dell'autorità di gestione.</p> <p>L'identificazione, la selezione, la dovuta diligenza, la documentazione e l'erogazione dei prestiti ai destinatari finali dovrebbero essere effettuate dall'intermediario finanziario conformemente alle sue procedure normali e ai principi stabiliti nel pertinente accordo di finanziamento.</p>
Combinazione con la sovvenzione	<p>Il prestito sarà combinato con una sovvenzione in conformità con le disposizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 5, CPR. La componente di sovvenzione può consistere in uno o più dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none">• sovvenzione a favore del sostegno tecnico;• contributo in conto interessi;• sovvenzione in conto capitale a favore delle famiglie a basso reddito;• abbuono di capitale o sovvenzione in conto capitale in base ai risultati. <p>¹³ Facoltativamente: l'autorità di gestione può fissare la soglia al livello del 60 % per i progetti nel contesto dei quali le misure di adattamento ai cambiamenti climatici individuate in modo chiaro costituiscono almeno il 10 % dei costi totali ammissibili.</p> <p>¹⁴ Un esempio di tali strumenti online è il "Green Eligibility Checker" sviluppato dalla BEI con un finanziamento da parte del polo europeo di consulenza sugli investimenti (cfr. Green Eligibility Checker della BEI: https://greenchecker.eib.org/). Le regole di ammissibilità integrate nel Green Eligibility Checker si basano sui criteri verdi della BEI per i prodotti di debito intermediati, che sono allineati con i criteri di vaglio tecnico per il principio del contributo sostanziale, come definito nell'atto delegato sul clima della tassonomia dell'UE, e quindi compatibili con la politica di coesione.</p>



1. Sovvenzione a favore del sostegno tecnico

La sovvenzione a favore del sostegno tecnico verrebbe erogata al destinatario finale alternativamente in una delle forme seguenti:

- sotto forma di una sovvenzione in denaro al destinatario finale per finanziare attività specifiche, quali la preparazione di un audit energetico (compreso l'attestato di prestazione energetica (APE) da utilizzare per l'abbuono di capitale - cfr. punto 4) o le specifiche per i lavori, sulla base del rimborso fino al 100 % dei costi reali sostenuti per tali attività da un destinatario finale, a condizione che siano rispettate le norme applicabili, comprese quelle in materia di aiuti di Stato;
- sotto forma di una sovvenzione in denaro a beneficio del destinatario finale fornita dall'organismo che attua lo strumento finanziario. Tale organismo può selezionare una o più imprese affinché forniscano tale sostegno senza alcun costo per il destinatario finale o con il pagamento da parte del destinatario finale di una determinata parte dei costi al di fuori del contributo del programma ("sportello unico"/"servizi energetici integrati");
- sotto forma di un importo fisso versato al destinatario finale o a suo beneficio per finanziare le attività di cui sopra, secondo una metodologia basata sui costi stimati di tali attività verificati nel contesto della valutazione ex ante o in un altro documento. Le spese sostenute da tale importo forfettario non dovrebbero beneficiare di alcun altro sostegno erogato dall'UE.

Dovrebbero essere ammissibili soltanto le attività pagate dopo la decisione di concessione del finanziamento. L'accordo di finanziamento dovrebbe prevedere modalità volte a garantire il rispetto delle norme minime relative all'audit energetico (laddove un audit sia appropriato) e alle altre attività. Tali modalità possono basarsi su meccanismi già esistenti (quali l'elenco autorizzato degli auditor dell'energia, ecc.). Se l'ambito di applicazione dell'ammissibilità comprende l'adattamento ai cambiamenti climatici (cfr.: misure non standardizzate), la sovvenzione a favore del sostegno tecnico può essere utilizzata anche per eseguire una valutazione dei rischi climatici e della vulnerabilità al fine di individuare misure pertinenti di adattamento ai cambiamenti climatici, come descritto negli *Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027*¹⁵.

L'accordo di finanziamento può prevedere che la sovvenzione a favore del sostegno tecnico rimanga ammissibile anche nel caso in cui l'investimento a favore dell'efficienza energetica sia finanziato con risorse non previste dal programma o non sia finanziato affatto. Tale circostanza si verifica quando dai risultati dell'audit energetico emerge che l'investimento non è fattibile/economicamente giustificato (ad esempio, non è possibile conseguire i risparmi minimi richiesti), ma si potrebbe ricorrere a tale soluzione anche per incoraggiare la preparazione di tali investimenti senza il rischio di responsabilità formale.

Per ridurre gli ostacoli agli investimenti e fornire incentivi ai promotori dei progetti, i costi dell'attestato di prestazione energetica o dell'audit energetico dovrebbero essere interamente o in larga misura coperti dalla sovvenzione a favore del sostegno tecnico.

2. Sovvenzione in conto capitale a favore delle famiglie a basso reddito

L'accordo di finanziamento dovrebbe definire i criteri da utilizzare in base alla valutazione ex ante e al programma in cui sono incluse tali disposizioni.

A seconda dei criteri e nel rispetto delle norme applicabili, la sovvenzione potrebbe essere utilizzata per coprire fino al 100 % dei costi degli investimenti attribuibili a una determinata famiglia a basso reddito, mentre il prestito può essere utilizzato soltanto per le altre famiglie. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 58, paragrafo 5, CPR, la componente di sovvenzione non può superare il valore degli investimenti sostenuti dal prodotto finanziario. Dovrebbe essere erogata come sovvenzione in conto capitale fornita alle famiglie a basso reddito nel contesto dell'operazione di strumenti finanziari e dovrebbe riguardare tanto le famiglie situate nella stessa abitazione multifamiliare quanto quelle presenti all'interno di una specifica altra designazione geografica (nel contesto dell'edilizia sociale, le operazioni di sovvenzione potrebbero essere più adatte).

¹⁵ GU C 373 del 16.9.2021, pag. 1. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021XC0916%2803%29>.



3. Contributo in conto interessi

Il contributo in conto interessi verrebbe utilizzato per ridurre il costo del coinvestimento del settore privato, fornendo uno sconto per garantire che il costo del prestito non superi un determinato massimale.

Il contributo in conto interessi può essere erogato attraverso un unico versamento in conto capitale all'intermediario finanziario al momento della firma del contratto di prestito con il destinatario finale.

4. Abbuono di capitale o sovvenzione in conto capitale in base ai risultati

L'importo o la percentuale e le condizioni che attivano gli abbuoni di capitale dovrebbero essere indicati in modo chiaro nel contratto di prestito firmato con il destinatario finale. Solitamente gli abbuoni di capitale possono essere legati al conseguimento di specifici risparmi energetici come risultato dei lavori eseguiti e come stabilito da un audit energetico, o qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato¹⁶. Quando viene applicato, l'abbuono di capitale determina una liquidazione ("write-off") o un rimborso anticipato del prestito da parte dell'intermediario finanziario.

L'accordo può prevedere il ricorso a sovvenzioni in conto capitale anziché agli abbuoni di capitale¹⁷, nel qual caso l'importo della sovvenzione è basato sui risparmi energetici previsti, come spiegato nella tabella che segue. In questo caso, il prestito copre i costi di investimento rimanenti.

L'abbuono di capitale può essere contabilizzato come una liquidazione o un rimborso anticipato della parte corrispondente dell'esposizione del prestito.

Livelli di attivazione degli abbuoni di capitale

Si dovrebbe effettuare una stima ex ante della prestazione energetica dell'edificio e del miglioramento sotto forma di un attestato di prestazione energetica o di qualsiasi altro metodo trasparente e proporzionato. Per le misure standard di efficienza energetica, i requisiti di verifica dovrebbero essere mantenuti blandi e, ove possibile, dovrebbero essere utilizzati metodi statistici e strumenti online. Ad esempio il costo medio standardizzato può essere utilizzato per calcolare la quantità di m² di superficie utile ristrutturata o i kW di capacità installata di energia da fonti rinnovabili. È necessario che le autorità di gestione adeguino regolarmente i prezzi medi standardizzati e li comunichino al fondo di partecipazione e/o all'intermediario finanziario.

L'abbuono di capitale si attiverà a seguito della verifica o del controllo ex post della consegna (o della mancata consegna) dei lavori di ristrutturazione che:

- assumerà la forma di un nuovo attestato di prestazione energetica (attestato di prestazione energetica ex post); oppure
- verificherà i lavori completati rispetto alla stima ex ante (ammettendo gli scostamenti che non comportano una riduzione del suo impatto strategico).

L'attestato di prestazione energetica dovrebbe individuare i risparmi energetici e la conseguente riduzione delle emissioni di gas serra, compreso il riesame delle fatture e l'ammontare degli investimenti dedicati alle misure di efficienza energetica al fine di garantire il rispetto dei risparmi minimi.

¹⁶ Ad esempio, strumenti online quali il Green Eligibility Checker possono essere considerati metodi proporzionati e trasparenti nel caso di investimenti con bassi rischi di prestazione.

¹⁷ Le sovvenzioni in conto capitale potrebbero essere più appropriate quando la parte di investimento coperta è soggetta a un rischio di prestazione molto basso, ad esempio l'acquisto di apparecchiature con caratteristiche note. In tal caso la copertura diretta dei costi potrebbe ridurre i costi complessivi del finanziamento e, in linea generale, non sarebbero necessarie verifiche ex post del conseguimento dei risultati.



Se viene compilato, l'attestato di prestazione energetica ex post costituisce la base oggettiva sulla quale l'intermediario finanziario attiva l'abbuono di capitale, che a sua volta determinerà la conversione di parte del prestito in una sovvenzione, riducendo così l'importo del prestito in essere per il mutuatario.

Indicativamente, tenendo conto degli abbuoni corrisposti senza utilizzare risorse UE durante il periodo di programmazione 2014-2020, si propongono i seguenti abbuoni di capitale sui prestiti ammissibili:

Risparmio energetico	Abbuono di capitale [% dell'importo del prestito ammissibile]
30 %	15 %
40 %	25 %
50 %	35 %
60 % o edifici a energia quasi zero	è possibile un abbuono più elevato, come stabilito ex ante

Fonte: esempi di strumenti finanziari dei fondi SIE per il periodo 2014-2020, fi-compass.

L'importo dell'abbuono di capitale può essere aumentato di ulteriori 5 punti percentuali se l'ambito dell'investimento sostenuto comprende anche misure individuate di adattamento ai cambiamenti climatici che rappresentano almeno il 10 % dei costi totali ammissibili.

Conversione di una sovvenzione in conto capitale in un prestito quando non sono soddisfatte le condizioni per la concessione della sovvenzione

Nel caso in cui venga erogata una sovvenzione in conto capitale legata ai risparmi energetici attesi, il contratto di prestito può prevedere una verifica o un controllo ex post della consegna (o della mancata consegna) dei lavori di ristrutturazione, che:

- assumerà la forma di un nuovo attestato di prestazione energetica (attestato di prestazione energetica ex post); oppure
- verificherà i lavori completati rispetto all'attestato di prestazione energetica ex ante (ammettendo gli scostamenti che non comportano una riduzione del suo impatto strategico). Tale verifica ex post potrebbe non essere necessaria, ad esempio nel caso in cui la sovvenzione venga utilizzata per apparecchiature con caratteristiche note.

Se la verifica o il controllo della consegna prevista/o nel contratto di prestito richiede la cancellazione o la riduzione dell'importo della sovvenzione già versato, ma il prestito soddisfa comunque i criteri per un sostegno sotto forma di prestito, l'intermediario finanziario può convertire l'importo interessato dalla componente di sovvenzione in un prestito finanziato dalle risorse del programma. Il calendario di rimborso e gli importi comunicati dovrebbero essere rivisti di conseguenza.

Cumulo delle componenti di sovvenzione

Conformemente all'articolo 58, paragrafo 5, CPR, il sostegno totale della sovvenzione non può superare il valore degli investimenti sostenuti dal prestito. Tale regola dovrebbe essere verificata a livello di strumento finanziario e non in relazione a ogni singolo investimento sostenuto. L'accordo di finanziamento dovrebbe prevedere modalità specifiche per garantire il monitoraggio del soddisfacimento della prescrizione in questione. Tali modalità dovrebbero tenere conto della natura dello strumento finanziario e dei costi totali previsti per le diverse componenti di sovvenzione che sono state pianificate in linea con la valutazione ex ante (copertura prevista delle famiglie a basso reddito, risparmio energetico medio previsto, necessità di sostegno tecnico).



Esempio di metodologia per la definizione della componente di sovvenzione (facoltativo)

Mentre i prestiti sono efficaci in termini di costi data la loro natura rimborsabile, quando si utilizzano componenti di sovvenzione, il loro livello dovrebbe essere commisurato ai risparmi energetici conseguiti e allineato ai valori obiettivo per gli indicatori del programma.

Tale aspetto potrebbe essere misurato tramite il rapporto tra la parte della sovvenzione legata ai risultati e il risparmio stimato in termini di consumo di energia primaria, come stabilito nell'attestato di prestazione energetica. Il costo massimo in euro dell'unità di risparmio potrebbe essere stimato:

- come parte o sulla base della valutazione ex ante; oppure
- attraverso il semplice recepimento dei valori obiettivo e delle assegnazioni indicative incluse nel programma; oppure
- sulla base di buone pratiche, parametri di riferimento nazionali o dati storici.

Si potrebbero stabilire valori distinti per un numero limitato di categorie con diversi livelli di risparmio (ad esempio 30%/40%/50%/60%, in linea con le categorie utilizzate per gli abbuoni di capitale), in modo da non scoraggiare le ristrutturazioni più ambiziose. Oppure, se la metodologia per stabilire i valori obiettivo non fornisce dati così granulari, si potrebbe utilizzare un unico coefficiente legato agli investimenti più ambiziosi. Tale coefficiente definirebbe l'importo massimo consentito della sovvenzione per ciascuna percentuale di risparmio energetico conseguito.

Tale o tali coefficienti costituirebbero parte integrante della strategia d'investimento. La verifica da parte dell'intermediario finanziario si limiterebbe a confrontare l'importo della sovvenzione rispetto al massimo consentito in base a un coefficiente per una determinata categoria di progetti. Il parametro potrebbe essere rivisto quando le condizioni di mercato cambiano, sulla base di una richiesta presentata dall'intermediario finanziario.

Aiuti di stato o aiuti de minimis

A livello di intermediario finanziario e di fondo di partecipazione, per la componente di prestito

Di norma gli aiuti di Stato sono esclusi quando è soddisfatta **una delle seguenti condizioni**:

- l'intermediario finanziario coinvestigatore e l'autorità di gestione o il fondo di partecipazione effettuano l'investimento su base paritaria, ossia secondo i medesimi termini e le medesime condizioni, nello stesso momento (attraverso la medesima operazione), sostengono in qualsiasi momento le perdite e i benefici in modo proporzionale rispetto ai loro contributi (pro-rata), detengono il medesimo livello di subordinazione in relazione alla medesima classe di rischio e vi è una partecipazione economicamente significativa dei coinvestitori indipendenti e privati, ad esempio l'intermediario finanziario, nel prestito con condivisione del rischio. Tuttavia ciò non può verificarsi quando una sovvenzione è erogata in combinazione con il prestito, ad esempio per l'abbuono di capitale e la sovvenzione in conto capitale, il che violerebbe il principio delle condizioni paritarie;
- la remunerazione (ossia i costi di gestione e/o le commissioni) del fondo di partecipazione e dell'intermediario finanziario, nonché la struttura della fissazione dei prezzi dei prestiti dell'intermediario finanziario, rispecchiano la remunerazione corrente del mercato in situazioni comparabili, una circostanza questa che si verifica quando entrambi sono stati selezionati attraverso una procedura di selezione aperta, trasparente, non discriminatoria e obiettiva; oppure
- il vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma allo strumento viene quantificato e poi trasferito interamente ai destinatari finali sotto forma di riduzione del tasso di interesse e/o di diminuzione dei requisiti in materia di garanzie rispetto al tasso di mercato. Il tasso di mercato può essere costituito da parametri di riferimento di mercato appropriati per il rischio e il settore specifici, oppure da approssimazioni del mercato indicate nella comunicazione sui tassi di riferimento.



A livello di destinatario finale, per lo strumento finanziario combinato (componenti di prestito e di sovvenzione)

- Gli aiuti di Stato possono essere esclusi quando i destinatari finali sono persone fisiche che non svolgono attività economica¹⁸ e che non rientrano quindi nell'ambito di applicazione degli aiuti di Stato;
- inoltre, nel caso in cui il destinatario finale sia una piccolissima impresa, occorre valutare se il sostegno nel contesto dell'EEFI sia in grado di incidere sugli scambi tra gli Stati membri. Qualora si concluda che non vi è alcun impatto sugli scambi, ad esempio in ragione della natura e delle dimensioni dell'impresa, anche in tal caso il sostegno non rientra nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato. La sentenza *Marinvest* della Corte di giustizia dell'Unione europea fornisce un esempio del tipo di imprese che non rientrano nell'ambito di applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato¹⁹;
- qualora gli aiuti di Stato non possano essere esclusi, il sostegno deve essere conforme alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato (esentati dalla notifica ai sensi del RGEC o notificati ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato applicabili) o alle norme sugli aiuti *de minimis*.

Gli aiuti di Stato erogati al destinatario finale/beneficiario possono assumere le seguenti forme:

- nel caso di un abbuono di capitale o di una sovvenzione in conto capitale, il sostegno assume la forma di un prestito e di una sovvenzione, da cui gli importi del sostegno congiunto dovrebbero essere cumulati;
- nel caso di una sovvenzione a favore dell'assistenza tecnica, il sostegno assume la forma di una sovvenzione normale;
- nel caso di un tasso di interesse ridotto, il sostegno assume la forma di un prestito sovvenzionato.

A norma del regolamento *de minimis*²⁰, l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) dell'aiuto (comprendente tanto la componente di prestito quanto quella di sovvenzione) può essere calcolato seguendo la metodologia di cui all'articolo 4 del regolamento *de minimis*. In alternativa si possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafi 3 e 6, del regolamento *de minimis*.

Il valore attualizzato (o attuale netto) della sovvenzione dovrebbe essere incluso nel calcolo dell'importo dell'aiuto *de minimis* erogato come segue.

ESL = i) importo attualizzato della sovvenzione + ii) ESL del prestito

dove:

i) *importo attualizzato della sovvenzione* = valore attuale netto della sovvenzione impegnata nel contesto della convenzione di finanziamento, compresa la sovvenzione a favore del sostegno tecnico, la sovvenzione per gli investimenti e il contributo in conto interessi.

L'abbuono di capitale dovuto al conseguimento di un target intermedio dovrebbe essere calcolato come parte della sovvenzione totale al momento della firma della convenzione di finanziamento, sulla base della sovvenzione aggiuntiva massima possibile nell'anno in cui viene erogata al destinatario finale. Nel caso in cui si decida di non concedere l'abbuono di capitale, l'importo totale concesso all'impresa potrebbe essere rettificato di conseguenza.

Per il calcolo dei valori attuali netti, come tasso di attualizzazione si deve utilizzare il tasso di riferimento²¹. A tal fine, si deve utilizzare il tasso di base aumentato di un margine fisso di 100 punti base.

¹⁸ Le persone fisiche che intraprendono un'attività imprenditoriale (ad esempio, un investitore immobiliare, un investitore informale, ecc.) sono di norma considerate essere un'impresa ai fini del controllo degli aiuti di Stato.

¹⁹ Cfr. sentenza del Tribunale del 14 maggio 2019, *Marinvest/Commissione europea*, T-728/17, ECLI:EU:T:2019:325.

²⁰ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).

²¹ Ai sensi della comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (GU C 14 del 19.1.2008, pag. 6).



ii) *Un'approssimazione accettabile per calcolare l'ESL del prestito* = importo nominale del prestito (EUR) × differenza tra il tasso di mercato e il tasso di interesse effettivo × durata media ponderata del prestito (anni)

Tale metodologia si applica soltanto ai prestiti di primo rango (senior) a tasso fisso. Per altri tipi di prestiti, gli Stati membri dovrebbero notificare la metodologia di calcolo degli ESL dei prestiti come specificato all'articolo 4 del regolamento *de minimis*.

L'importo totale dell'aiuto calcolato con l'ESL non deve superare i 200 000 EUR in un periodo fiscale di 3 anni. Oltre a tale soglia devono essere soddisfatti anche tutti gli altri requisiti di cui al regolamento *de minimis*.

A norma del RGEC, si può applicare l'articolo 38 (efficienza energetica) o qualsiasi altra disposizione o combinazione di disposizioni, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni del RGEC e che non venga superata l'intensità/importo di aiuto più elevata/o applicabile.

Se non si applicano né il regolamento *de minimis* né il RGEC, gli Stati membri devono notificare un regime di aiuti o una misura individuale, in particolare nel quadro della disciplina in materia di aiuti a favore del clima, dell'energia e dell'ambiente o degli orientamenti sugli aiuti a finalità regionale.

Politica di fissazione dei prezzi

L'intermediario finanziario dovrebbe presentare una politica di fissazione dei prezzi e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma ai destinatari finali ammissibili, compresi gli elementi della sovvenzione. La politica di fissazione dei prezzi e la metodologia dovrebbero garantire che:

- I. il tasso di interesse relativo alla partecipazione dell'intermediario finanziario sia fissato in base al mercato (ossia in funzione della politica praticata dall'intermediario finanziario);
- II. il tasso di interesse totale da applicare ai prestiti ai destinatari finali ammissibili inclusi nel portafoglio sia ridotto in proporzione alla dotazione costituita dal contributo pubblico del programma. Tale riduzione dovrebbe tenere conto di eventuali interessi e altri costi che il fondo di partecipazione/gli intermediari finanziari potrebbero addebitare per conto dell'autorità di gestione;
- III. nel caso in cui il tasso di interesse complessivo superi la soglia del tasso di interesse massimo²², si applichi il contributo in conto interessi al fine di ridurre l'importo dovuto dal destinatario finale fino alla soglia del tasso di interesse massimo. Solitamente si chiede una riduzione del tasso di interesse di 100-200 punti base e l'abbuono non dovrebbe risultare in un tasso di interesse negativo;
- IV. il calcolo dell'ESL presentato nella sezione Aiuti di Stato o aiuti *de minimis* venga applicato a ciascun prestito incluso nel portafoglio;
- V. la politica di fissazione dei prezzi e la metodologia rimangano costanti durante il periodo di inclusione, fatto salvo il caso in cui vengano apportate modifiche come descritto nella sezione *Valutazione*.

Se pertinente, l'intermediario finanziario dovrebbe presentare altresì una politica in materia di garanzie reali e la metodologia volte a garantire il completo trasferimento del vantaggio finanziario del contributo pubblico del programma ai destinatari finali ammissibili.

L'intermediario finanziario dovrebbe ridurre il tasso di interesse effettivo complessivo (e la politica in materia di garanzie reali, se del caso) addebitato ai destinatari finali nel contesto di ciascun prestito ammissibile incluso nel portafoglio, al fine di rispecchiare le condizioni favorevoli di finanziamento e quelle di condivisione dei rischi, nonché l'erogazione di un abbuono di capitale per il prestito con condivisione del rischio.

²² Tale soglia corrisponde al livello massimo del tasso di interesse da applicare al prestito concesso al destinatario finale in base all'esito della valutazione ex ante e/o come definito nell'accordo di finanziamento.



Responsabilità dell'autorità di gestione	Le perdite coperte sono costituite dagli importi in linea capitale dovuti (pagabili e non pagati) e dagli interessi standard nonché dagli importi delle sovvenzioni già concesse (ma escluse le spese di mora e qualsiasi altro costo e spesa).
Responsabilità degli organismi che attuano gli strumenti finanziari	<p>Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari interessati dovrebbero sostenere i destinatari finali, tenendo in debito conto gli obiettivi del programma e la potenziale autosufficienza finanziaria dell'investimento, come spiegata nel piano aziendale o in un documento equivalente. La selezione dei destinatari finali dovrebbe essere trasparente e non dovrebbe dare luogo a conflitti di interessi.</p> <p>Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari non possono rimborsare agli Stati membri gli importi irregolari ai sensi dell'articolo 103, paragrafo 6, secondo comma, CPR.</p>
Periodo di inclusione	<p>Si raccomanda una durata tipica per la creazione del portafoglio di prestiti compresa tra i 4 e i 5 anni dalla data della firma dell'accordo di finanziamento.</p> <p>La durata della creazione del portafoglio di prestiti può comunque essere definita caso per caso dall'autorità di gestione nell'accordo di finanziamento sottoscritto con l'intermediario finanziario.</p>
Contabilizzazione delle sovvenzioni in conto capitale, degli abbuoni di capitale e dei contributi in conto interessi	<p>La sovvenzione in conto capitale dovrebbe essere fornita durante il periodo di erogazione del prestito. Un contributo in conto interessi e/o un abbuono di capitale può essere erogato tra la data della firma dell'accordo di prestito e la data finale del livello di attivazione indicata nel contratto stipulato con il destinatario finale, anche dopo il 31 dicembre 2029 su un prestito erogato a un destinatario finale non oltre il 31 dicembre 2029 in caso di prestiti da finanziare a partire dai programmi del periodo 2021-2027. Si raccomanda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nel caso di un contributo in conto interessi, quest'ultimo venga erogato attraverso un unico versamento in conto capitale all'intermediario finanziario al momento della firma del contratto di prestito con il destinatario finale; e • nel caso di un abbuono di capitale, quest'ultimo venga attuato mediante una liquidazione di parte dell'indebitamento del destinatario finale in linea con l'accordo di finanziamento, consentendo all'intermediario finanziario di contabilizzare l'abbuono come sovvenzione anziché come prestito (e quindi non soggetto a rimborso da parte dell'intermediario finanziario).
Intermediari finanziari ammissibili	<p>Organismi pubblici e privati stabiliti in uno Stato membro che sono legalmente autorizzati a fornire prestiti ai tipi di destinatari finali previsti dal programma e che operano nella giurisdizione del programma che contribuisce allo strumento finanziario.</p> <p>Tali organismi sono istituti finanziari e, a seconda dei casi, istituti di microfinanza o qualsiasi altro istituto autorizzato a erogare prestiti e sovvenzioni secondo le regole in merito agli strumenti finanziari.</p>
Costi e commissioni di gestione	<p>I costi e le commissioni di gestione sono calcolati sull'importo combinato di sovvenzioni e prestiti, il che consente di compensare gli intermediari finanziari che attuano lo strumento finanziario combinato per i costi di gestione aggiuntivi sostenuti per le componenti della sovvenzione.</p> <p>Nel caso in cui gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici, ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 3, CPR, siano selezionati attraverso l'aggiudicazione diretta di un contratto, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione corrisposti a tali organismi che può essere dichiarato come spesa ammissibile dovrebbe essere soggetto a una soglia massima del 5 % dell'importo totale dei contributi del programma erogati a destinatari finali sotto forma di prestiti e sovvenzioni.</p>



Ai sensi dell'articolo 68, paragrafo 4, quarto comma, CPR, quando gli organismi che attuano un fondo di partecipazione e/o fondi specifici sono selezionati tramite procedura competitiva in conformità del diritto applicabile, l'importo dei costi e delle commissioni di gestione deve essere stabilito nell'accordo di finanziamento e deve rispecchiare il risultato della procedura competitiva.

Nel caso di una combinazione di un prestito e di un abbuono di capitale, i costi e le commissioni di gestione proposti nella procedura competitiva dovrebbero essere applicati all'importo totale del contributo del fondo, ossia alla sovvenzione e al prestito senza distinzione.

Destinatari finali ammissibili

I destinatari finali saranno ammissibili ai sensi del programma e dell'accordo di finanziamento pertinenti.

Possono comprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, privati, associazioni di proprietari di case, cooperative edilizie, PMI, imprese a media capitalizzazione o grandi imprese, che soddisfano tutti i criteri di ammissibilità pertinenti.

Gli intermediari finanziari dovrebbero assicurare che i destinatari finali (tanto in veste di mutuatari quanto di destinatari della sovvenzione), le operazioni e il portafoglio, a seconda dei casi, siano conformi ai criteri di ammissibilità stabiliti nell'accordo di finanziamento.

Prodotti

L'intermediario finanziario dovrebbe consegnare ai destinatari finali i prestiti che contribuiscono all'obiettivo o agli obiettivi del programma.

I prestiti dovrebbero essere utilizzati esclusivamente per le seguenti finalità:

- investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali;
- altri costi relativi alla ristrutturazione dell'edificio che non superino il 30 % del costo totale come descritto nella sezione Progetto per l'efficienza energetica;
- capitale circolante relativo alle attività ammissibili, senza necessità di fornire giustificazioni, non superiore al 10 %.

I prestiti inclusi nel portafoglio dovrebbero:

- essere prestiti nuovi, con esclusione del rifinanziamento di prestiti esistenti;
- avere un calendario di rimborso comprendente un ammortamento periodico e/o una rata unica alla scadenza ("*bullet payment*");
- non finanziare attività puramente finanziarie o progetti nel settore immobiliare avviati come attività di investimento finanziario, né finanziare il credito al consumo.

I prestiti destinati a finanziare ristrutturazioni complete dovrebbero di norma avere una durata minima di 60 mesi, compreso il pertinente periodo di grazia (se del caso). La loro scadenza non dovrebbe comunque superare la vita economica del bene finanziato o il periodo di ammortamento secondo i principi contabili generalmente utilizzati. Gli esempi di migliori pratiche di mercato mostrano durate massime dei prestiti di 30 anni, a seconda del tipo di beni finanziati e dei lavori di ristrutturazione effettuati. Se la valutazione ex ante individua e giustifica adeguatamente la necessità di condizioni di finanziamento specifiche, è possibile utilizzare durate di prestito più brevi o più lunghe.



<p>Recupero di prestiti e sovvenzioni in sofferenza</p>	<p>L'intermediario finanziario dovrebbe effettuare le attività di manutenzione relative al portafoglio di prestiti, compreso il monitoraggio e le azioni di recupero. I recuperi al netto dei costi di recupero (se del caso) sono ripartiti pro quota tra l'autorità di gestione e l'intermediario finanziario in base al tasso di condivisione del rischio.</p> <p>L'intermediario finanziario dovrebbe escutere qualsiasi garanzia in relazione a ciascun prestito in sofferenza in conformità con le proprie linee guida e procedure interne.</p> <p>La sovvenzione dovrebbe essere erogata a condizioni che richiedano il rimborso della totalità o di parte del finanziamento all'intermediario finanziario in circostanze specifiche, quali frodi o violazioni significative della convenzione di finanziamento, compresi gli eventi di inadempienza nel contesto dell'accordo di prestito.</p> <p>Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari dovrebbero rimborsare all'autorità di gestione i contributi del programma viziati da irregolarità, unitamente agli interessi e a qualsiasi altra plusvalenza generata da tali contributi, in linea con l'articolo 103 CPR.</p>
<p>Riutilizzo delle risorse</p>	<p>L'accordo di finanziamento dovrebbe comprendere disposizioni che prevedano l'utilizzo delle risorse restituite, prima della fine del periodo di ammissibilità, agli strumenti finanziari derivanti dagli investimenti a favore di destinatari finali, compresi i rimborsi di capitale e qualsiasi tipo di reddito generato che sia attribuibile al sostegno erogato dai Fondi, nei medesimi strumenti finanziari per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali. Tale possibilità dovrebbe essere esplicitamente prevista nell'accordo e attivarsi automaticamente quando vengono erogati gli importi impegnati del programma e viene raggiunta una certa soglia minima predefinita di risorse restituite. Il nuovo periodo di inclusione inizia quindi in quel momento.</p>
<p>Rendicontazione e risultati attesi</p>	<p>Gli intermediari finanziari dovrebbero fornire all'autorità di gestione o al fondo di partecipazione (se applicabile) informazioni in una forma e aventi una portata standardizzate almeno due volte l'anno, entro il 30 giugno e il 31 dicembre, con data limite alla fine del trimestre precedente. Tali informazioni devono comprendere tutti gli elementi pertinenti affinché l'autorità di gestione possa rispettare l'articolo 42 CPR.</p> <p>La rendicontazione dovrebbe basarsi esclusivamente sulle seguenti informazioni fornite dagli intermediari finanziari, in linea con i contratti di prestito stipulati dagli intermediari finanziari con i destinatari finali (in particolare, quando è previsto l'utilizzo di informazioni statistiche, come descritto nella precedente <i>Livelli di attivazione degli abbuoni di capitale</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> • erogazione del prestito e, se del caso, della componente di sovvenzione in conto capitale/del contributo in conto interessi; • dopo la verifica da parte dell'intermediario finanziario che conferma il soddisfacimento delle condizioni per l'aggiudicazione stabilite nel contratto di prestito, l'importo convertito in una componente di sovvenzione. <p>Le verifiche tecniche da parte dell'intermediario finanziario devono essere completate entro la data limite, dato che, in linea con il contratto di prestito, l'erogazione/il livello di attivazione per la concessione dell'abbuono di capitale è richiesta/o prima dell'erogazione/della concessione.</p> <p><i>Rendicontazione sull'impatto delle politiche</i></p> <p>Si raccomanda di utilizzare i seguenti indicatori comuni previsti dal regolamento del FESR e del FC che riguardano l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, se inclusi nel programma.</p> <p>Output:</p> <ul style="list-style-type: none"> • RCO18 Energia: abitazioni con una prestazione energetica migliorata (abitazioni); • RCO19 Energia: edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata (metri quadrati);



- RCO22 Energia: capacità in termini di energia rinnovabile (capacità supplementare di produzione di energia rinnovabile (di cui: elettrica, termica) (MW).

Risultati:

- RCR26 Energia: consumo annuo di energia primaria (MWh/anno);
- RCR31 Energia: totale dell'energia rinnovabile prodotta (di cui: elettrica, termica) (MWh/anno);
- RCR29 Clima: emissioni stimate di gas a effetto serra (tonnellate di CO2 eq./anno).

La descrizione di tali indicatori è riportata nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD(2021)198 final dell'8 luglio 2021 ([link](#)).

Le informazioni concernenti tali indicatori dovrebbero essere aggiornate due volte nel corso dell'attuazione, in linea con le procedure di verifica della fornitura descritte nel modello, ossia:

1. al momento dell'erogazione del prestito (e di una sovvenzione in conto capitale, se del caso), i risultati attesi sono inclusi per la prima volta, sulla base delle stime incluse nell'attestato di prestazione energetica o nei documenti equivalenti utilizzati per approvare il sostegno;
2. quando le condizioni per la concessione dell'abbuono di capitale o della sovvenzione in conto capitale sono verificate e l'abbuono/sovvenzione in conto capitale è definitivamente concesso/a ed erogato/a (o la decisione di non convertire la sovvenzione in prestito è presa nel caso di sovvenzioni in conto capitale legate ai risultati), il valore comunicato degli indicatori dovrebbe essere aggiornato, se necessario, nello stesso momento in cui viene aggiornata (o confermata definitivamente) la ripartizione tra prestito e sovvenzioni.

Come regola generale, l'uso di questi tre indicatori dovrebbe essere sufficiente a garantire l'allineamento con gli obiettivi specifici della priorità pertinente del programma che contribuisce allo strumento finanziario e con il contributo previsto dello strumento finanziario al conseguimento degli obiettivi specifici di cui alla valutazione ex ante. Eventuali requisiti aggiuntivi devono essere presi in considerazione con attenzione e indicati chiaramente nell'accordo di finanziamento.

Come regola generale, tutte le misure standardizzate di efficienza energetica dovrebbero essere comunicate nelle seguenti categorie di intervento:

- 042 "Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica"
(se l'obiettivo della misura è ottenere, in media, almeno un livello medio di ristrutturazione, come definito nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione);
- 045 "Rinnovo di infrastrutture pubbliche al fine dell'efficienza energetica o misure relative all'efficienza energetica per tali infrastrutture, progetti dimostrativi e misure di sostegno conformemente ai criteri di efficienza energetica"
(se l'obiettivo della misura è ottenere, in media: a) almeno un livello medio di rinnovamento come definito nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione; o b) almeno una riduzione del 30 % delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra rispetto alle emissioni ex-ante).

Quando il progetto riguarda misure non standardizzate, possono essere utilizzate categorie aggiuntive, in particolare la categoria 055 "Cogenerazione ad alto rendimento, teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti con basse emissioni del ciclo di vita" e la categoria 041 "Rinnovo della dotazione di alloggi al fine dell'efficienza energetica, progetti dimostrativi e misure di sostegno". In tal caso, deve essere fornita la ripartizione dei costi totali di investimento tra le diverse categorie.



Rendicontazione sugli elementi della sovvenzione

Conformemente all'articolo 58, paragrafo 6, CPR, deve essere tenuta una contabilità separata per ciascuna forma di sostegno, ossia per le parti di prestito e per quelle di sovvenzione dello strumento finanziario combinato.

Le sovvenzioni erogate dovrebbero essere oggetto di rendicontazione separata rispetto a quelle che potrebbero essere erogate in futuro. Le informazioni sulle componenti di sovvenzione previste (ma non ancora pagate/assegnate) non sono oggetto delle comunicazioni effettuate dall'autorità di gestione alla Commissione, ma dovrebbero essere prontamente disponibili e potrebbero aiutare l'autorità di gestione a monitorare il massimale del 50 % applicabile alle componenti di sovvenzione.

Le informazioni sugli elementi erogati della sovvenzione dovrebbero essere incluse al momento del pagamento o della liquidazione.

L'importo nominale stimato delle sovvenzioni previste dovrebbe essere comunicato sulla base dell'importo massimo della sovvenzione che potrebbe essere fornita in linea con il contratto di prestito. Per il sostegno soggetto ad aiuti di Stato o aiuti *de minimis*, tale importo dovrebbe di norma rispecchiare l'importo nominale dell'elemento di sovvenzione utilizzato nel calcolo dell'ESL. Nel caso di abbuoni di capitale, l'importo stimato delle sovvenzioni future non dovrebbe essere dedotto dai prestiti comunicati, fatto salvo il caso in cui il prestito venga convertito in via definitiva in sovvenzione.

Si raccomanda inoltre di fare in modo che la rendicontazione fornisca una ripartizione delle sovvenzioni erogate e future per tipo e finalità, come segue:

- sovvenzione a favore del sostegno tecnico;
- contributo in conto interessi;
- sovvenzione in conto capitale a favore delle famiglie a basso reddito;
- sovvenzione in conto capitale/abbuono di capitale in base ai risultati.

Tali informazioni non rientrano nel contesto della rendicontazione da parte dell'autorità di gestione alla Commissione, ma dovrebbero essere prontamente disponibili e possono aiutare l'autorità di gestione nel monitoraggio e nei controlli degli elementi del sostegno che hanno finalità diverse.

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 3, lettera d), la rendicontazione deve includere informazioni su eventuali interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli strumenti finanziari, di cui all'articolo 60 CPR.

Esempio di rendicontazione in caso di utilizzo di abbuoni di capitale

L'intermediario finanziario dell'EEFI dovrebbe garantire una contabilità e una rendicontazione distinte dei prestiti e delle sovvenzioni, come descritto in precedenza in questa sezione. La rendicontazione da parte dell'autorità di gestione per la sovvenzione rientra nei requisiti dello strumento finanziario e dovrebbe avvenire rispettando i modelli definiti nel CPR (tabella 12 dell'allegato VII).

In questo caso, una volta concesso, l'intero importo del prestito viene comunicato utilizzando il modello di cui alla tabella 12 dell'allegato VII. Quando viene attivato l'abbuono di capitale, una parte del prestito viene convertita in sovvenzione e comunicata come tale. L'importo inizialmente comunicato come prestito viene quindi ripartito tra il prestito residuo e la nuova parte di sovvenzione, come illustrato nell'esempio che segue. Per la parte relativa alle sovvenzioni si dovrebbe utilizzare la colonna specifica della tabella 12 dell'allegato VII di cui sopra "Sovvenzioni nell'ambito di un'operazione di strumenti finanziari (codice della forma di sostegno per lo SF)".

La dichiarazione di spesa effettuata dall'autorità di gestione in relazione al pagamento resa alla Commissione non viene suddivisa per forma di sostegno. Le sovvenzioni e i prodotti finanziari sono comunicati come un unico contributo come indicato nel modello della domanda di pagamento.



Esempio di rendicontazione:

Prestito con condivisione del rischio + abbuono di capitale + contributo in conto interessi	BANC A			AG			AG		
	Contabili dello SF combinato			Dichiarazione alla Commissione europea nel contesto dello SF nelle domande di pagamento			Rendicontazione alla Commissione europea nell'allegato sugli SF (cumulativa)		
	A1	A2	A3	A1	A2	A3	A1	A2	A3
Prestito con condivisione del rischio	100			101	1	1	100	100	70
Abbuono di capitale			30				0	0	30
Contributo in conto interessi	1	1	1				1	2	3



3. Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sull'uso della combinazione di strumenti finanziari per sostenere la modernizzazione degli edifici al fine di migliorarne l'efficienza energetica sono disponibili sul sito web di fi-compass. Tra i materiali pertinenti figurano:

- scheda informativa: combinazione di strumenti finanziari e sovvenzioni nel contesto dei fondi in regime di gestione concorrente nel periodo di programmazione 2021-2027 (solo in EN)
<https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/combination-financial-instruments-and-grants-under-shared-management-funds>;
- scheda informativa: il potenziale di investimento a sostegno dell'efficienza energetica attraverso gli strumenti finanziari nell'Unione Europea (solo in EN)
<https://www.fi-compass.eu/erdf/potential-investment-energy-efficiency-through-financial-instruments-european-union>;
- studio di caso: strumenti finanziari per l'efficienza energetica residenziale in Lituania (solo in EN)
<https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/residential-energy-efficiency-financial-instruments-lithuania>;
- studio di caso: programma di risparmio energetico negli alloggi esistenti, Grecia (solo in EN)
<https://www.fi-compass.eu/publication/case-studies/case-study-energy-savings-existing-housing-programme-greece>;
- polo di conoscenze: note del seminario "Combinazione di strumenti finanziari con sovvenzioni" (solo in EN) <https://www.fi-compass.eu/publication/factsheets/fi-compass-knowledge-hub-combination-financial-instruments-grants>;
- video - studio di caso: prestiti per l'efficienza energetica degli alloggi lituani (solo in EN)
<https://www.fi-compass.eu/video/energy-efficiency-loans-lithuanian-homes>.

www.fi-compass.eu
contact@fi-compass.eu
© BEI (2022)

Commissione europea
Direzione generale della
Politica regionale e urbana
Unità B.3 "Strumenti finanziari e relazioni con le
istituzioni finanziarie internazionali"

B-1049 Bruxelles

Banca europea per gli investimenti
Advisory Services fi-
compass
98-100, boulevard Konrad Adenauer

L-2950 Lussemburgo